



Ambasciata d'Italia  
Londra

Decreto n. 28 /2023

## L'AMBASCIATORE

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, "Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54 "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri";

VISTO il messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.0254939 del 15 ottobre 2012;

VISTO il decreto del Direttore Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le comunicazioni n. 551/690 del 19 maggio 2015;

VISTO il messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.0106273 del 19 maggio 2015;

CONSIDERATA la necessità di individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utenza; in particolare l'art. 3 della predetta Direttiva, che consente di individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 2, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente;

CONSIDERATO che, a fronte delle richieste da parte di terzi, si ritiene opportuno consentire l'utilizzo temporaneo dei locali della Residenza dell'Ambasciata d'Italia in Londra, sita in 4 Grosvenor Square, W1K 4EH, per lo svolgimento di attività congressuali, culturali, sociali o di promozione commerciale, culturale, scientifica o per celebrazioni, a fronte del versamento di un contributo finanziario;

CONSIDERATA la necessità di determinare previamente l'ammontare del contributo richiesto e di aggiornarlo periodicamente per adeguarlo al costo della vita;

VISTI i risultati dell'indagine di mercato circa i prezzi praticati in loco per l'uso da parte di terzi di locali di istituzioni congressuali, alberghi, sale convegni, etc.;

## DECRETA

### Art. 1

L'uso da parte di terzi dei locali della Residenza dell'Ambasciatore per l'organizzazione di eventi nel rispetto delle finalità esposte in premessa è assoggettato ad un contributo forfettario, tale da garantire la copertura degli oneri relativi al mantenimento degli immobili e dei costi d'usura.

Detto contributo viene richiesto a fronte dell'utilizzo in via esclusiva, nella data dell'evento, dei locali della Residenza ed è determinato come segue:

	OPZIONI	CONTRIBUTO
1	Utilizzo dei locali siti al piano terra della Residenza	6.000 GBP
2	Utilizzo dei locali siti al primo piano della Residenza	8.000 GBP
3	Utilizzo dei locali siti al piano terra e primo piano della Residenza	13.000 GBP

### Art. 2

I contributi finanziari indicati nella predetta tabella potranno essere soggetti a variazione in aumento in presenza di specifiche, oggettive ragioni. A solo titolo di esempio, il contributo richiesto potrà aumentare in relazione alla complessità organizzativa dell'evento, alla durata dello stesso o al numero di partecipanti. In caso di utilizzo della cucina della Residenza dovrà essere corrisposto un sovrapprezzo di 2.000 GBP e utilizzato un servizio di catering professionale sotto la supervisione del personale dell'Ambasciata.

A discrezione del Titolare della Sede, l'Ambasciata potrà altresì mettere a disposizione i predetti locali della Residenza gratuitamente o con contributo agevolato pari al dieci per cento degli importi indicati al precedente art. 1 esclusivamente in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Organismi non aventi scopo di lucro, e ferma restando, in tali casi, la necessità di valutare che l'attività per la quale viene richiesto il servizio, oltre a non essere vietata dalla legge e a non arrecare pregiudizio al funzionamento della Sede, concorra prevalentemente al perseguimento di un interesse pubblico ovvero di una finalità istituzionale.

Sono a carico del richiedente tutti i costi di allestimento e gestione dell'evento da realizzare nei locali in uso. La concessione dei locali è subordinata alla stipula da parte del concessionario di una polizza contro danni con copertura minima di GBP 10.000.000 ed alla presenza, durante l'intera durata dell'evento, di un servizio di sicurezza privata per il controllo degli ingressi e degli spazi in uso.

Art. 3

L'approvazione delle proposte di eventi è di esclusiva competenza del Capo Missione.

L'Ambasciata ha facoltà, per ragioni di politica estera o per cause di forza maggiore o comunque alla stessa non imputabili, di recedere dagli accordi di messa a disposizione dei locali, salvo il diritto del soggetto terzo alla restituzione delle somme eventualmente versate.

Art. 4

Il presente Decreto entra in vigore alla data odierna, abrogando e sostituendo il precedente Regolamento del 6 marzo 2020.

Londra, 05/10/2023



L'Ambasciatore  
Inigo Lambertini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Inigo Lambertini", written over the typed name.